

COMUNE DI SCANDICCI

(Città Metropolitana di Firenze)

**CONVENZIONE PER LA CO-PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO DI PROMOZIONE
DELLA MUSICA – SCUOLA DI MUSICA – CIG B7DE600B36.**

L'anno duemilaventicinque (2025), il giorno **XXXXX (XXXXX)** del mese di **XXXXX (XXXXX)** in Scandicci, presso il Settore 1 "Servizi alla Persona", con la presente scrittura privata i sottoscritti

A) – per il COMUNE DI SCANDICCI (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00975370487), con sede in Scandicci, Piazzale della Resistenza n. 1, il Dirigente del Settore 1 "Servizi alla Persona", Dott.ssa Feria Fattori, domiciliata per la carica presso la sede comunale, la quale dichiara di intervenire nel presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e autorizzata per la carica che ricopre in forza dell'art. 69 del vigente Statuto Comunale e dell'Atto della Sindaca n. XXXX del XXXX avente ad oggetto "Conferimento incarico di direzione del Settore 1 - Servizi alla Persona alla Dott.ssa Feria Fattori ", esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune medesimo, di seguito denominato anche "Comune" o "Amministrazione Comunale";

B) – _____ nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante del **XXXXX** con sede in **XXXXX**, via **XXXXX** codice fiscale e partita IVA **XXXXX**, autorizzato al presente atto in virtù dei poteri conferitigli dal vigente Statuto sociale/dalla delibera

dell'Assemblea del consiglio di amministrazione; OPPURE come risulta dalla Visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura estratta dal Registro delle Imprese di Firenze, in data _____, documento n. _____", di seguito Partner o Ente co – progettante.

Di comune volontà stipulano la presente scrittura privata in ordine alla quale premettono quanto segue:

- il Comune di Scandicci, fermo restando gli strumenti di pianificazione e di programmazione, previsti dalla legislazione vigente, ha inteso attivare un percorso istruttorio partecipato e condiviso, utile per l'assunzione delle proprie determinazioni relativamente alla funzione, organizzazione e gestione del Centro di Promozione della Musica ivi inclusa la Scuola di Musica, come da delibera di indirizzo della Giunta comunale n. 60 del 29/04/2025;
- con determinazione del Settore 1 "Servizi alla Persona del Comune di Scandicci" n. 429 in data 30/04/2025 è stato approvato l'avviso per la coprogrammazione e con successiva determinazione n. 782 del 18/07/2025 è stato approvato il documento finale;
- con deliberazione della Giunta comunale n 124 del 1/8/2025, resa immediatamente eseguibile, si sono approvate le Linee guida per il procedimento ad evidenza pubblica di coprogettazione cui all'art. 55 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) relativo all'organizzazione e gestione del Centro di promozione della musica-Scuola di musica di Scandicci;

- con determinazione del Settore 1 n. XXXXX in data XXXXX è stato approvato “l’avviso pubblico relativo alla procedura ad evidenza pubblica per la co-progettazione per l’organizzazione e la gestione del centro di promozione della musica- scuola di musica di Scandicci, ai sensi dell’art. 55, comma 3, del d. lgs. n. 117/2017 - CIG B7DE600B36” ed i suoi allegati;

- allo scadere del termine per la trasmissione delle domande di partecipazione, previsto per il giorno 25/8/2025, sono state presentate le seguenti candidature XXXXX;

- successivamente alla valutazione delle medesime, effettuata dalla Commissione tecnica nominata con determinazione n... del..., sono stati invitati a partecipare al procedimento di co-progettazione i seguenti soggetti giuridici:

- con determinazione n... del... del Settore 1 “Servizi alla Persona” è stato approvato il progetto definitivo ed il relativo piano economico-finanziario unitamente allo schema di convenzione definitivo, elaborati e condivisi nelle sessioni di co-progettazione;

Tutto ciò premesso.

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art . 1 - Premessa

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente atto.

Art . 2 - Oggetto

La presente convenzione ha ad oggetto l'organizzazione e la gestione del Centro di promozione della Musica – Scuola di Musica di Scandicci, come descritte nel progetto definitivo approvato ed allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale .

La stipulazione della presente convenzione ha quale presupposto giuridico il rapporto di leale collaborazione finalizzato alla costruzione di una relazione fra i partecipanti, improntata ai principi di buona fede, proattività e di reciprocità.

Le attività previste dal progetto approvato devono essere realizzate con le modalità ed entro i termini previsti dallo stesso progetto, dall'avviso e dal presente atto.

Art . 3 - Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di stipulazione fino al 31/08/2030 e può essere rinnovata per ulteriori 5 anni in virtù dei risultati ottenuti nonché della disponibilità delle risorse economiche.

Per l'anno 2025 le attività oggetto del partenariato dovranno iniziare non oltre il primo ottobre.

Art . 4 – Obblighi della Parti contraenti

Il Comune di Scandicci si impegna a:

- supervisionare le attività oggetto del progetto definitivo;
- valutare i monitoraggi semestrali sulle attività ed i rendiconti prestazionali ed economici annuali (entro il 31 agosto di ogni anno);
- valutare la relazione finale al termine del partenariato anche ai fini di un eventuale rinnovo;

- convocare le riunioni del Tavolo di coordinamento, previsto dall'avviso, e parteciparvi.

L'Ente co - progettante si impegna a:

- svolgere le attività co-progettate con le modalità convenute per il periodo concordato ed apportare gli interventi migliorativi del progetto definitivo, come concordati nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico. Qualsiasi variazione delle attività oggetto del progetto approvato dovrà essere concordata ed accettata dalle Parti;

- non interrompere le attività previste e dare immediata comunicazione al Responsabile del progetto del Comune di Scandicci, che verrà individuato dall'Amministrazione, di qualsiasi criticità , anche al fine di concertare possibili soluzioni tempestive;

- nominare un referente responsabile per i rapporti con il Comune di Scandicci, come indicato nella presente convenzione;

- segnalare eventuali problematiche relative alla gestione delle attività;

- presentare monitoraggi semestrali sulle attività e rendiconti prestazionali ed economici annuali (entro il 31 agosto di ogni anno);

- presentare la relazione finale al termine del partenariato;

- partecipare alle riunioni del Tavolo di coordinamento;

- avvalersi del personale avente le qualifiche professionali indicate nel progetto definitivo;

- retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria applicato ed assolvere i relativi oneri previdenziali ed assicurativi;
- rispettare la normativa sul volontariato;
- rispettare le ulteriori prescrizioni contenute nel presente atto, nell'avviso e nel progetto definitivo.

Art . 5 - Impegni economici delle Parti

Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'Ente co - progettante mette a disposizione proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio, etc., operanti a qualunque titolo), e finanziarie individuate nel progetto definitivo approvato, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale .

L'Ente co -progettante assume a proprio carico:

- tutte le spese necessarie per l'organizzazione e la gestione della Scuola di Musica, come dettagliate nel quadro economico definitivo quali le spese per il personale impiegato a qualsiasi titolo (dipendenti, collaboratori, docenti, professionisti, fornitori, volontari per cui si prevede un rimborso, ecc);
- le spese relative alle pulizie ed alla manutenzione ordinaria dell'immobile dato in uso gratuito e quelle derivanti dagli obblighi discendenti dall'applicazione del Decreto 81/2008. L'Ente co - progettante è tenuto a custodire l'immobile con la diligenza ordinaria e restituirlo, al termine della convenzione, nello stato di diritto e di fatto originari, tranne il deterioramento dovuto all'uso;

- le spese inerenti le utenze, energia elettrica ed acqua, nonché le spese condominiali. L'Ente co-progettante ha l'obbligo della volturazione, a proprio nome, dell'utenza dell'energia elettrica;

- la spesa della polizze assicurative, come indicato nel proseguo del presente atto.

Il Comune di Scandicci cofinanzia le spese sostenute, ammissibili, tramite la corresponsione di un contributo massimo di € 55.000,00 annuali, fuori campo IVA, dato che con la presente convenzione non si instaura alcun rapporto di natura sinallagmatica.

Per la disciplina delle spese ammissibili si rimanda a quanto previsto nell'Avviso.

Il contributo verrà erogato semestralmente in seguito alla valutazione di ammissibilità delle spese.

Il Comune di Scandicci contribuisce alla realizzazione del progetto mettendo a disposizione in uso gratuito la porzione di fabbricato nota come "ex scuola Anna Frank", situata nella prima periferia di Scandicci censita al Nuovo Catasto del Comune di Scandicci nel foglio di mappa 7 particella 297, categoria B/5 ed in specie tutto il piano terreno e due stanze al piano primo aventi accesso da scale interne in uso esclusivo per una superficie complessiva di mq 878,10. L'uso gratuito dell'immobile si configura come contributo indiretto, il cui valore, su base annuale, è di netti € 53.739,72.

Le spese di straordinaria manutenzione dell'immobile affidato in uso gratuito sono a carico del Comune.

Art. 6 - Responsabili e referenti del progetto

Il Responsabile e referente del progetto per il Comune di Scandicci è
XXXX.

Il Responsabile e referente del progetto per l'Ente co - progettante è
XXXX .

Il Responsabile vigila sul corretto svolgimento delle attività secondo
il progetto definitivo e partecipa alle riunioni del Tavolo di
coordinamento.

Art. 7 - Monitoraggio e rendicontazione

Per quanto inerente il monitoraggio e la rendicontazione si rinvia a
quanto previsto nell'Avviso allegato.

Art. 8 - Elezione del domicilio

L'Ente co - progettante elegge domicilio a tutti gli effetti presso la
sede dell'Amministrazione in Piazzale della Resistenza n. 1, in
Scandicci.

Art. 9- Coperture assicurative

L'Ente co - progettante è esclusivamente e direttamente
responsabile per tutti i danni arrecati a persone, utenti e cose nello
svolgimento delle attività compresi i danni arrecati dal personale
impiegato a qualsiasi titolo, sollevando il Comune di Scandicci da
ogni responsabilità.

L'Ente co - progettante ha sottoscritto polizza assicurativa per
responsabilità civile (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati
o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che
partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimale

di E. 5.000.000,00 per sinistro, rilasciata dalla Società primaria assicurativa XXX Agenzia di xxxxx.

L'Ente co - progettante ha inoltre sottoscritto apposita polizza Incendio per il Rischio Locativo con massimale di E. 1.500.000,00.

A norma dell'articolo 18 del d.lgs. 117/2017, l'Ente co - progettante ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata dalla società primaria di assicurazione XXXX- Agenzia di xxxxx.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico del Comune di Scandicci (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, previa richiesta da parte dell'Ente co - progettante, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente convenzione.

Art. 10 - Obblighi in materia di sicurezza

Il Partner è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, del cui adempimento è unico ed esclusivo responsabile.

All'atto della stipula della convenzione il Partner deve trasmettere al Comune di Scandicci il Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei dipendenti (DVR) di cui al D. Lgs. 81/2008 ed il Piano di emergenza; deve inoltre costituire le squadre antincendio e di Primo soccorso e provvedere alla relativa formazione del personale a ciò preposto.

Il Partner deve inoltre provvedere alla manutenzione degli estintori.

Art. 11 - Normativa sul diritto al lavoro ex legge n. 68/1999

L'ente co - progettante conferma di essere in regola con le norme di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (*oppure*) L'ente co - progettante non è tenuto all'osserva della normativa di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 12 Risoluzione e clausole risolutive espresse

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle Parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni inviata per Pec per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte. In caso di risoluzione per inadempienza dell'Ente co - progettante, il Comune di Scandicci liquiderà le sole spese sostenute, ammissibili, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività;
- interruzione non motivata delle attività;
- gravi inadempienze e/o difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, rispetto a quanto indicato nel progetto definitivo;
- quando l'Ente co - progettante si renda colpevole di frode;
- qualora l'Ente co - progettante violi leggi, regolamenti, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora L'Ente co - progettante modifichi l'assetto statutario tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione;

- nel caso di cancellazione dell'Ente co - progettante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), o comunque nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla selezione, dichiarati nell'istanza di partecipazione;
- gravi violazioni dei diritti degli utenti o della loro dignità personale anche in riferimento al trattamento dei dati personali e sensibili;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile;
- mancata osservanza delle disposizioni impartite dal Comune di Scandicci;
- perdita dei requisiti di ordine generale descritti nell'avviso.

Nelle ipotesi sopraindicate la convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione dell'Amministrazione precedente, tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

La risoluzione della convenzione determina la cessazione dell'uso dell'immobile ex scuola Anna Frank. In questo caso l'Ente co – progettante restituisce il possesso dell'immobile al Comune entro massimo 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di risoluzione della convenzione, libero da cose e persone.

Art. 13 - Recesso

Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L. 241/90 l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo convenzionale, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di

provvedere al rimborso delle spese già sostenute per il progetto approvato e non ancora rimborsate.

Art. 14 - Proprietà dei risultati e tutela dell'immagine

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione del progetto saranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui l'altra Parte non acquisirà alcun diritto di sfruttamento industriale e/o commerciale a qualunque titolo.

Art. 15 - Divieto di cessione

E' vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa ed il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Scandicci.

Al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di coprogettazione, è fatto divieto di fare svolgere ad altri soggetti le attività oggetto della convenzione, anche in modo parziale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni.

Non è ammessa la cessione dei crediti.

Art. 16 - Pagamenti

Il pagamento del contributo è subordinato:

- alla verifica positiva della realizzazione delle attività co - progettate effettuata in sede di monitoraggio ed alla corretta rendicontazione delle spese in relazione alle voci ammissibili valutate congrue e

coerenti con le attività progettuali concordate, co - progettate e realizzate.

- al rilascio del DURC attestante la regolarità contributiva.

Art. 17 - Obblighi in materia di trattamento dei dati personali

L'Ente co - progettante è tenuto a trattare i dati personali inerenti l'organizzazione e la gestione della Scuola di musica di Scandicci in conformità a quanto previsto nel Regolamento UE 2016/679 (GDPR), alle cui disposizioni è obbligato ad attenersi, nella sua qualità di Titolare del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile della presente convenzione con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Comune di Scandicci dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicitaria ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Art. 18 - Riservatezza

Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite dalle Parti, dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.

Le Parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni, dati e/o documentazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi riconoscendone sin d'ora la piena proprietà ed esclusiva disponibilità del Comune di Scandicci, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Art. 19 - Obblighi in materia di anticorruzione

L'Ente co – progettante, consapevole degli effetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage/revolving doors), non si avvale dell'attività lavorativa o professionale di soggetti che abbiano cessato, nell'ultimo triennio, rapporto di dipendenza con il Comune, esercitando poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti.

L'Ente co - progettante, altresì, osserva e fa osservare ai suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice generale ex D.P.R. 62/2013 e al Codice di comportamento comunale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 25/02/2014, dando atto che il predetto Codice – pur non venendo materialmente allegato al contratto – è nella piena disponibilità

dell'Ente co - progettante in quanto pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente .

Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'Ente co - progettante, assegnando un termine di 10 gg. per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La presente convenzione è soggetta alla legge n. 136/2010 e s.m.i., per quanto precisato dal Decreto n. 72/2021. Per tale convenzione il Partner ha comunicato il conto corrente dedicato.

L'Ente co - progettante è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente atto. In caso di accertato inadempimento dei predetti obblighi, il presente atto sarà risolto di diritto.

Ai suddetti scopi la convenzione è contrassegnata dal CIG riportato in oggetto che dovrà essere presente nella documentazione fiscale trasmessa al Comune di Scandicci ai fini dell'erogazione del contributo unitamente alla dichiarazione nella quale è attestato che la medesima non è stata né sarà utilizzata per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati .

Art. 21 Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione o comunque alla stessa indirettamente connesse, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno devolute alla giurisdizione del giudice competente. Il Foro competente è il Foro di Firenze.

Art. 22 Rinvii

Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto contenuto:

- nell'avviso di co- progettazione;
- nel Codice del Terzo Settore e nel codice civile ;
- nella legge 241/1990;
- nella Legge della Regione Toscana n. 65/2020;
- nel Decreto del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021.

Art. 23 Spese contrattuali

Le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Ente co- progettante.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642- Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

Il pagamento dell'imposta è assolto dall'Ente co- progettante.

Il valore della convenzione è

Art. 24- Allegati

La presente convenzione è redatta in duplice originale.

Sono allegati alla presente convenzione, quali parte integrante e sostanziale, il progetto approvato all. A. e l'Avviso all.B.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Scandicci Dott.ssa Ferial Fattori

Per l'Ente co - progettante